



# COMUNE DI MONTEGALDA

Provincia di Vicenza

Servizi Demografici

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951 n. 1324, 5 maggio 1952 n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

### RENDE NOTO

- 1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune.

-2 I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana,
- b) buona condotta morale,
- b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- c) diploma di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- d) diploma di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

- 3 Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi Organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, li 28 aprile 2023  
Prot. n. 3044



Il Sindaco  
F.to Nardin Dott. Andrea